

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VIABILITA' 3**

N.9-203/2018

**Strada Provinciale n. 47 della "Valsoana".
Istituzione di obblighi e limitazioni dal KM. 1+380 al Km. 1+550**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

La Valsoana ha subito nei giorni 7, 8 e 9 gennaio ripetuti fenomeni meteorici di forte intensità ;

A seguito degli eventi atmosferici sopra descritti si è manifestata una criticità con uno smottamento della scarpata di valle posta al Km. 1+450 della S.P. 47 della "Valsoana" in territorio del Comune di Pont C.se;

Lo smottamento ha interessato un fronte di circa 20 metri della scarpata interessando parzialmente anche la piattaforma stradale, rendendo non più transitabile la corsia di marcia in direzione Pont C.se - Valprato.

Visto l' art. 6 del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 4 marzo 2013, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il responsabile di zona geom. Giuseppe VACCARONO;

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate, lungo la S.P. 47 della "Valsoana" nel tratto compreso tra il Km. 1+380 ed il Km. 1+550 l'istituzione dei seguenti obblighi e limitazioni per la circolazione:

L'istituzione del divieto di sorpasso e l'istituzione della limitazione di velocità a 30 Km/h

Nel tratto sopra indicato i veicoli transitanti in direzione Valprato – Pont C.se hanno la precedenza così come indicato nella segnaletica posta in essere.

Il Responsabile Territoriale competente è tenuto all'esecuzione della presente per quanto attiene all'installazione ed al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 10/01/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 3

Dott. Ing. Matteo TIZZANI